



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI  
UFFICIO III e UFFICIO VII  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento  
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano  
Servizi Veterinari

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela  
della qualità e della repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
MIPAAF

Direzione generale dello sviluppo rurale  
MIPAAF

Al Comando Carabinieri per la Sanità

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
(dogane@pce.agenziadogane.it)

Associazioni di categoria  
Indirizzi allegati

**OGGETTO: Regolamento (CE) 999/2001: esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono, quali fertilizzanti organici e ammendanti ed alimenti per animali da compagnia.**


Ai sensi del reg. (UE) 999/2001, capitolo V, sezione E, allegato IV, si ricorda che l'esportazione di proteine animali trasformate (PAT) **derivate da animali ruminanti** e di prodotti contenenti tali proteine è **vietata**. Come chiarito dalla Commissione Europea in tale divieto ricadono anche i fertilizzanti organici e gli ammendanti di cui all'art. 32 del Reg. (CE) 1069/2009, contenenti PAT di ruminanti.

Tuttavia è ammessa l'esportazione di alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi quelli in scatola, che le contengono, solo se sono stati sottoposti ad adeguato trattamento ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione Europea (vedasi la nota allegata DSGSAF 8211 del 11 aprile 2014). L'esportazione delle **PAT derivate da non ruminanti**, e quindi anche dei fertilizzanti che le contengono, è autorizzata unicamente a condizione che:


- a) tali proteine e prodotti siano destinati ad usi non vietati dall'articolo 7 e dall'allegato IV del Reg. CE 999/2001;
- b) prima dell'esportazione, sia concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione Europea, e l'autorità competente del Paese Terzo d'importazione. Con tale accordo il Paese Terzo si impegna a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dall'articolo 7 e dall'allegato IV del Reg. CE 999/2001.

Si informa che, ad oggi, risulta stipulato solo l'accordo bilaterale con la Serbia.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr Silvio Borrello



II DIRETTORE GENERALE  
Dr Giuseppe Ruocco



*Referenti del procedimento:*

Carmelo Cicero – DGSAF Uff. VII  
Email: [c.cicero@sanita.it](mailto:c.cicero@sanita.it)  
Tel. 0659946583



Fabrizio Bertani – DGSAF Uff. III  
Email: [f.bertani@sanita.it](mailto:f.bertani@sanita.it)  
Tel. 06.5994.6186



Alessandra Di Sandro – DGSAN Uff. III  
Email: [a.disandro@sanita.it](mailto:a.disandro@sanita.it)  
Tel.  
06. 59946796

